





EUROPEO



CONTRIBUTO EUROPEO

finan~~X~~mento



EUROPEO



SOVVENZIONE

finan~~X~~mento

Sostegno economico, erogato a fondo perduto, per contribuire a finanziare iniziative specifiche di un ente o di un beneficiario

EUROPEO

2



Fonte:

- Programmi diretti



**Fonte:**

- Programmi diretti
- Fondi strutturali di investimento

FESR
Fondo Europeo
di Sviluppo
Regionale

Cooperazione
transnazionale
transfrontaliera

**Fonte:**

- Programmi diretti
- Fondi strutturali di investimento
- Fondi nazionali

PON
Programmi
Operativi
Nazionali

FSE
Fondo
Sociale
Europeo

**Fonte:**

- Programmi diretti
- Fondi strutturali di investimento
- Fondi nazionali
- Fondi regionali





FONTE:

- Programmi diretti
- Fondi strutturali di investimento
- Fondi nazionali
- Fondi regionali
- Fondi locali



REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo,⁽¹⁾

visti i pareri del Comitato delle regioni,⁽²⁾

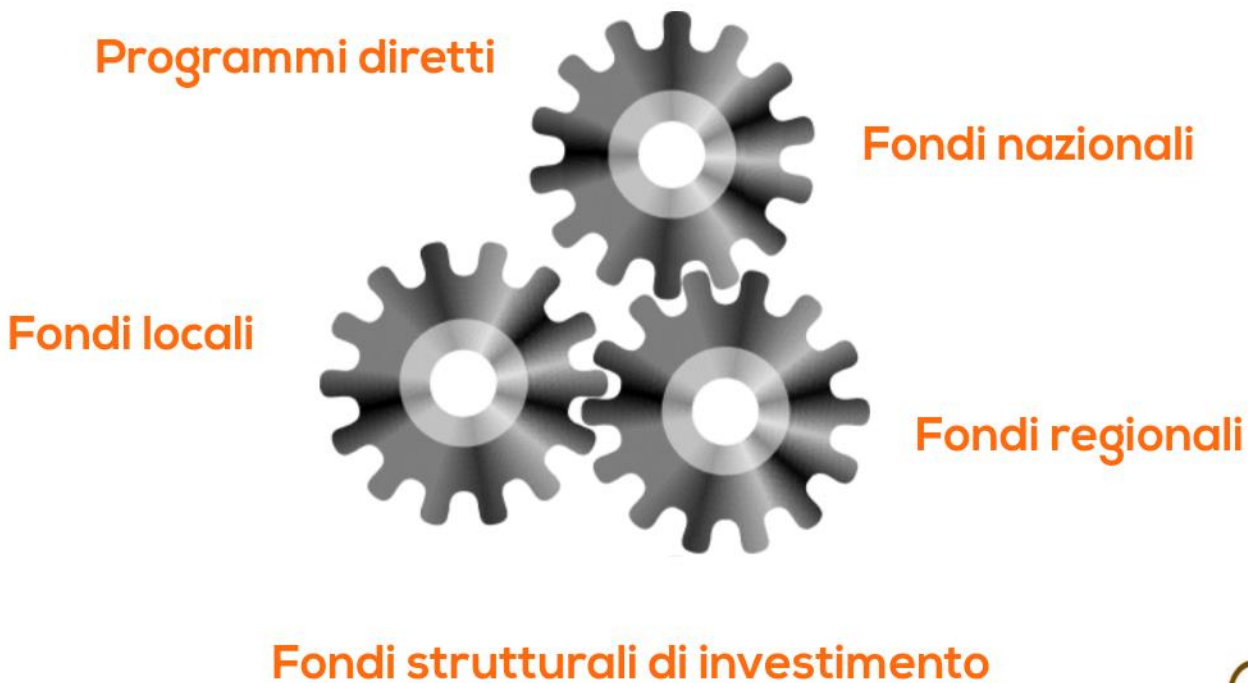
visti i pareri della Corte dei conti,⁽³⁾

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale e di garanzia, sezione "coesione", il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi di cui sono composti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finalizzate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.
- (3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e nonch nducendo le regioni a sviluppo svantaggiato. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono gi  ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC.   pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture gi  in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularit , la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
- (7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari,   necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.
- (8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.
- (9) Il presente regolamento   strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'unitari  di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonch  tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi,   importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

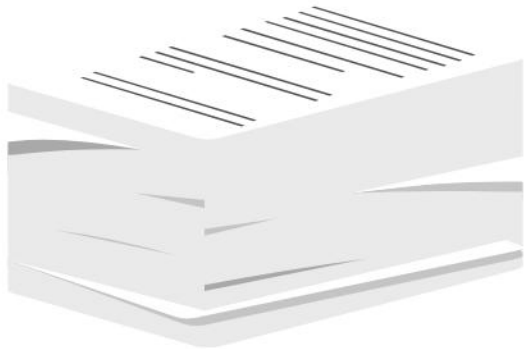
2



EUROPEO

2

MODALITA' DI EROGAZIONE



**BANDI o
CALL FOR PROPOSALS**

2

EUROPEO

VALORE AGGIUNTO EUROPEO



**INTERESSE COMUNITARIO
INSERITO IN UNA
STRATEGIA EUROPEA**

- la stesura di un progetto in risposta ad un bando;
- con chiare azioni e risultati attesi;
- con un inizio ed una fine prestabiliti;
- con un budget e chiare fonti di finanziamento;
- che preveda un miglioramento della situazione di partenza in risposta a fabbisogni di destinatari identificati;
- con un chiaro valore aggiunto comunitario.

GRAZIE PER ESSERE GIUNTO FINO A QUI

**Se vuoi proseguire, passa
al modulo 3 e cerchiamo di
capire come reperire
informazioni sui contributi
europei**